

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 19/05/2025

FATTO

Il ricorrente riferisce di essersi recato in data 25 giugno 2024 presso una filiale della banca per chiedere consigli sulla sicurezza del mezzo di pagamento per la vendita di un orologio di famiglia, con annuncio pubblicato su una piattaforma online per il prezzo € 12.500,00. Dichiara che, essendo stato rassicurato sul pagamento mediante assegno circolare, accettava di vendere il bene.

Soggiunge di essersi recato in filiale il 27 giugno 2024 per l'incasso dell'assegno e la consegna del bene e di aver verificato, accedendo all'app della banca, che la somma di € 12.500,00 risultava regolarmente indicata, con la specificazione che l'effettivo accredito sarebbe intervenuto il giorno successivo. Dichiara di aver, pertanto, consegnato l'orologio. Fa presente che il giorno successivo, accedendo all'app, rilevava che l'importo di € 12.500,00 era stato detratto e compariva la scritta "Assegno impagato–contraffatto–clonato".

Ritiene chiara la grave responsabilità della banca che, dopo averlo ampiamente rassicurato sulle modalità di pagamento con assegno circolare, ha classificato tale titolo come "impagato–contraffatto–clonato" non corrispondendogli l'importo di € 12.500,00. Fa presente che non avrebbe mai concluso la vendita senza le rassicurazioni del personale sulla sicurezza delle modalità di pagamento mediante assegno circolare.

Chiede, pertanto, il riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di € 12.500,00, oltre a € 1.000,00 per spese legali.

Costituitosi, l'intermediario fa presente che il ricorrente ha richiesto alla filiale, nei giorni

precedenti all'incasso, una mera informativa sul funzionamento dell'assegno circolare, senza tuttavia esibire il titolo.

Eccepisce che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, in quanto non ha dato compiuta prova che l'assegno in questione era contraffatto e che il relativo importo gli è stato stornato dal proprio conto corrente.

Fa presente di aver invitato più volte controparte a trasmetterle la denuncia-querela, di cui è stato allegato solo il verbale di deposito.

Ad ogni buon conto, segnala che l'assegno era *ictu oculi reale e veritiero* essendo indicati tutti gli elementi caratteristici e tipici dei medesimi assegni emessi dalla capogruppo. Evidenzia, altresì, che il ricorrente non ha avuto alcun dubbio della veridicità di tale assegno, essendo per l'appunto cliente-correntista della resistente e quindi certamente a conoscenza della tipologia degli assegni emessi dall'istituto di credito.

Rileva, altresì, che il ricorrente può rivolgere le proprie pretese solo nei confronti del responsabile della truffa.

Nella denegata ipotesi in cui l'ABF ravvisasse una qualche astratta forma di responsabilità dell'istituto bancario, domanda l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 e comma 2, in quanto il ricorrente ha concorso a cagionare il danno per propria colpa, potendo lo stesso essere evitato usando l'ordinaria diligenza.

Ritiene, infatti, che il ricorrente avrebbe potuto richiedere all'acquirente di far emettere l'assegno circolare in sua presenza presso la sua filiale di riferimento, dunque verificarne egli stesso l'attendibilità e le relative disponibilità bancarie, o comunque far eseguire da questi, come suggerito dai referenti della filiale, in quella occasione un bonifico istantaneo. Chiede, pertanto, in via principale di rigettare il ricorso e, in subordine, di ridurre la pretesa creditoria avversaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c., in quanto il ricorrente medesimo ha concorso a cagionare il danno.

In sede di repliche, il ricorrente segnala che l'assegno è stato consegnato all'intermediario dal compratore e che è stato atteso l'avvenuto accredito dell'importo dell'assegno per consegnare l'orologio, sempre in filiale.

Fa presente di aver allegato quanto richiesto dalla banca, a eccezione dell'assegno, atteso che questo è stato consegnato dal compratore direttamente al cassiere della banca che, verificatane l'autenticità, ha provveduto all'incasso.

Richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 34153/2022 che afferma come la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di assegni falsi è quella dell'accordo banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Fa presente che, nel caso di assegni circolari, la banca è tenuta a controllare le irregolarità visibili, come errori nei codici ABI e CAB, e a chiedere il "bene emissione" alla banca emittente per confermare l'autenticità del titolo. La mancata richiesta del bene emissione può comportare la responsabilità della banca se l'assegno si rivela falso (cita Collegio di Napoli, decisione n. 3380/23).

Sostiene che, chiedendo al cassiere di verificare la regolarità formale dell'assegno, ha chiesto il controllo sul "bene emissione", non eseguito dalla banca.

Ad ogni buon conto, richiama la decisione n. 43/17 del Collegio di Roma secondo cui, anche in assenza di specifica richiesta del bene emissione, sussiste l'obbligo per l'intermediario giratario di verificare, con l'accortezza propria della professione, la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un accurato esame visivo e tattile.

Sostiene, pertanto, che la verifica del cassiere che ha considerato l'assegno, come ammesso dalla banca, "*ictu oculi reale e veritiero*" ha ingenerato il legittimo affidamento circa la genuinità dell'assegno. Ritiene tale affidamento particolarmente elevato, trattandosi di un assegno circolare.

Richiama la decisione n. 20978/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo.

Fa presente che, gravando sulla banca specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto in ragione della circolazione degli assegni (cita la decisione n. 7283/2018 del Collegio di Coordinamento), la sua responsabilità ha natura contrattuale, atteso che deriva da contatto sociale qualificato, con la conseguente imposizione a carico della banca negoziatrice dell'onere di fornire la prova liberatoria.

Quanto alla propria condotta, fa presente di aver chiesto al potenziale compratore inizialmente il pagamento tramite bonifico e, a fronte della richiesta di quest'ultimo di pagare tramite assegno circolare, si è prima rivolto alla banca per chiedere rassicurazioni sul mezzo di pagamento.

Soggiunge che, prima di consegnare l'orologio, ha chiesto al compratore di consegnare l'assegno a mani del cassiere affinché ne verificasse l'autenticità.

Richiama, sul punto, la decisione n. 20978/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui non sussiste una responsabilità concorrente del ricorrente ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c. per il solo fatto di avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contattato via internet senza attendere l'accreditto effettivo dell'assegno, ove la consegna del bene sia avvenuta a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale intratteneva il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche.

Fa presente che, secondo tale pronuncia, il rifiuto del creditore di ricevere un assegno circolare come mezzo di pagamento è generalmente ritenuto contrario a correttezza e buona fede, a meno che non sussista un motivo giustificato, che tuttavia non è riscontrabile ove il ricorrente si sia recato in banca proprio per avere conferma dell'autenticità del titolo e abbia ottenuto una risposta affermativa.

Chiede, pertanto, di condannare la banca al pagamento della somma di € 12.500,00, oltre al pagamento delle spese legali.

In sede di controrepliche, l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo pienamente specificato e provato che egli stesso fosse proprietario dell'orologio.

Eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il ricorrente ha già individuato in denuncia il presunto responsabile della truffa nel compratore e che, agendo su due fronti in contemporanea, potrebbe conseguire una illegittima e non consentita duplicazione del credito.

Ribadisce che, giorni prima del versamento dell'assegno rivelatosi contraffatto, il figlio e delegato del ricorrente si è recato presso la filiale per ricevere una mera informativa di massima sul funzionamento in generale dell'assegno circolare, ovvero se fosse un mezzo di pagamento valido e sicuro. Fa presente, pertanto, che trattavasi di una richiesta di chiarimenti di ordine generale, senza che in quella occasione fosse stato esibito l'assegno circolare in questione, peraltro ancora non emesso come risulta documentalmente anche dai documenti avversari.

Segnala che, al momento del deposito dell'assegno, il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di bene emissione, contrariamente a quanto dallo stesso genericamente asserito,

peraltro senza fornire alcuna prova al riguardo.

Rileva, altresì, che il ricorrente non ha assolto minimamente all'onere probatorio su di esso incombente, in quanto non ha dato prova che l'assegno in questione era contraffatto, non avendolo mai prodotto nel presente procedimento, conseguentemente non dimostrando la presunta negligenza della resistente al momento dell'incasso dell'assegno; non ha comprovato che l'importo dell'assegno gli è stato stornato dal proprio conto corrente, avendo allegato un documento generico ed indeterminato che non indica il conto corrente, il relativo intestatario e la banca di riferimento. Fa presente, infatti, che trattasi di taluni screenshot apparentemente unificati in un unico documento, privi di alcun valore e rilevo giuridico in quanto mancano i necessari riferimenti da poterli collegare al ricorrente.

Richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario o circolare non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzi strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. civ. n. 12806/2016, da ultimo Cass. civ. n. 34153/2022).

Segnala che l'Arbitro, con le decisioni nn. 6466/22 e 20978/20, ha aderito a tale orientamento in controversie analoghe a quella in oggetto.

Richiama l'ord. n. 25888/24 della Cassazione secondo cui la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.

Rileva, tuttavia, che il ricorrente avrebbe potuto richiedere al compratore di far emettere l'assegno circolare in sua presenza presso la sua filiale di riferimento, dunque, verificarne egli stesso l'attendibilità e le relative disponibilità bancarie, o comunque far eseguire da questi, come suggerito dai referenti della filiale, seduta stante in quella occasione un bonifico istantaneo.

Tanto premesso, chiede di accertare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiede, altresì, di accettare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente fornito alcuna e qualsivoglia prova in ordine all'accoglimento delle proprie asserite pretese.

Insiste, inoltre, per il rigetto del ricorso e, nel caso di accoglimento, per ridurre l'avanzata pretesa creditoria avversaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene all'accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca negoziatrice in relazione ad un assegno circolare rivelatosi contraffatto.

Sulla base di quanto prospettato e della documentazione agli atti, risulta che il ricorrente veniva contattato da un terzo interessato all'acquisto di un orologio da lui offerto in vendita su un sito web di annunci, per un corrispettivo di € 12.500,00; quindi, si recava con il figlio

il 25 giugno 2024 in filiale per chiedere informazioni sulla sicurezza dei pagamenti mediante assegno circolare (modalità di pagamento proposta dal compratore), ricevendo rassicurazioni dalla banca sul punto; il 27 giugno 2024 incontrava il compratore in filiale dove veniva effettuato il deposito dell'assegno; riscontrava sull'app della banca l'importo con la precisazione che l'effettivo accredito sarebbe intervenuto il giorno successivo e, contestualmente, si determinava a consegnare l'orologio al compratore; tuttavia, il giorno seguente (28 giugno 2024) riscontrava che in home banking, in luogo dell'importo, era riportata la dicitura “assegno impagato – contraffatto – clonato”.

In via preliminare, il Collegio ritiene infondate le eccezioni opposte dall'intermediario in merito sia al difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per non aver dimostrato di essere proprietario dell'orologio compravenduto; sia al proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il ricorrente aveva già individuato in denuncia il presunto responsabile della truffa nel compratore sì che, agendo in contemporanea sia in sede penale che dinanzi all'Arbitro, avrebbe potuto conseguire un'illegittima e non consentita duplicazione del credito. Al riguardo, il Collegio osserva che, da un lato, legittimato a richiedere una tutela risarcitoria nei confronti della banca negoziatrice di un assegno rivelatosi falso non può che essere il beneficiario dell'assegno (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 22936/18), mentre la circostanza della proprietà del bene compravenduto viene normalmente in rilievo ai fini probatori del diritto al risarcimento; dall'altro, sebbene la resistente faccia discendere dall'indicazione in denuncia del nome del truffatore il proprio difetto di legittimazione passiva, sembrerebbe, piuttosto, trattarsi di un'eccezione di litispendenza, la quale, nella specie, non può trovare accoglimento in quanto dalla documentazione in atti non è possibile evincere se a seguito della denuncia sia stato instaurato un procedimento penale, né se l'intermediario vi risulti coinvolto (sul punto, si richama l'orientamento dei Collegi secondo cui “la pendenza dell'azione giudiziaria in sede penale presuppone che il procedimento sia stato ritualmente instaurato, non essendo sufficiente, ai fini della litispendenza, la mera denuncia”: cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9194/23).

Ciò premesso, il Collegio procede all'esame nel merito del ricorso proposto.

Il ricorrente intende far valere la responsabilità della banca negoziatrice, contestando in particolare la violazione del dovere di diligenza per averlo rassicurato sulla modalità di pagamento con assegno circolare; in sede di repliche, contesta, altresì, alla banca di non aver domandato il “bene emissione” alla banca emittente e di non aver rilevato i segni di contraffazione del titolo.

L'intermediario resistente deduce ed eccepisce:

- a) che il ricorrente non ha dato compiuta prova né che l'assegno in questione era contraffatto, non avendolo mai prodotto nel presente procedimento, né che l'importo dell'assegno gli è stato stornato dal proprio conto corrente;
- b) di non aver ricevuto alcuna richiesta di bene emissione dell'assegno da parte del ricorrente, il quale non ha prodotto alcuna prova al riguardo;
- c) che la condotta tenuta dal cliente è stata negligente, per non aver fatto emettere l'assegno circolare in sua presenza presso la sua filiale di riferimento, in modo da verificarne egli stesso l'attendibilità e le relative disponibilità bancarie, o comunque per non aver fatto eseguire dal compratore, come suggerito dai referenti della filiale, seduta stante in quella occasione un bonifico istantaneo;
- d) per la prima volta in sede di controrepliche, che il ricorrente non ha dimostrato di essere proprietario dell'orologio compravenduto.

Va rilevato preliminarmente che questa, come molte analoghe vicende, è caratterizzata da una rilevante incertezza in ordine al modo in cui si sono svolti complessivamente i fatti, incertezza che in questa procedura non è possibile dissipare completamente, stante



anche la limitatezza dei mezzi di prova esperibili in questa sede, dove non possono essere ad esempio effettuate consulenze tecniche o assunte testimonianze.

Quanto al punto sub a), il Collegio osserva che il ricorrente non versa in atti copia del titolo, in quanto lo stesso è stato consegnato dal compratore direttamente al cassiere della banca che, verificatane l'autenticità, ha provveduto all'incasso. Invero, è da rilevare, altresì, che il ricorrente produce in atti sia alcuni *screenshot* dell'app della banca che danno evidenza delle operazioni inerenti alla registrazione e al successivo storno dell'importo dell'assegno; sia una missiva trasmessa dalla capogruppo della resistente alla Questura e alla Polizia, nella quale si afferma che l'assegno “*reca dati identificativi non corrispondenti a quelli propri degli assegni circolari della scrivente Banca*”. A fronte di tali allegazioni, ritiene il Collegio che gravi sulla banca che intenda sottrarsi alla propria responsabilità l'onere di produrre il titolo contraffatto per dimostrare che le alterazioni in esso presenti non fossero rilevabili *ictu oculi* e, quindi, l'adempimento del dovere di diligenza professionale che incombe sul banchiere (in tal senso, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12428/2022; Collegio di Milano decisione n. 9439/2019; Collegio di Palermo, decisione n. 6941/24).

In merito alla mancata richiesta di bene emissione dell'assegno, il Collegio richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui, una volta che il ricorrente abbia provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. di averne formulato espressa richiesta all'intermediario o una volta che tale fatto debba considerarsi non controverso e perciò pacifico tra i contendenti ex art.115 c.p.c., appare incontestabile e assorbente la responsabilità della banca negoziatrice per avere rilasciato al ricorrente la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a quella che riteneva essere la filiale della banca emittente (decisione n. 20978/20). Ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto, da una parte, il ricorrente nulla allega a riprova della propria richiesta di bene emissione e tale mancata richiesta è stata contestata dall'intermediario; dall'altra, non risulta che l'intermediario abbia chiesto in alcun modo il bene emissione dell'assegno alla banca emittente. Tali circostanze potrebbero apparire decisive, in quanto – ove non sia provata la richiesta di bene emissione del beneficiario del titolo alla banca negoziatrice – l'Arbitro esclude il nesso eziologico fra il danno lamentato dal beneficiario e la condotta negligente dell'intermediario che ha negoziato l'assegno (cfr. ex *multis* Collegio di Bari, decisione n. 7323/23; Collegio di Milano, decisione n. 3621/22). A parere del Collegio, tuttavia, non può non assumere rilievo, nel caso di specie, la circostanza – confermata dalla resistente – che il ricorrente si fosse rivolto una prima volta alla banca per ricevere informazioni e chiarimenti sulla sicurezza dei pagamenti mediante assegno circolare. Al riguardo, è certamente vero che si è riconosciuto “il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 20978/20). Tuttavia, ove il cliente si rivolga preventivamente alla banca di fiducia per ricevere informazioni generali sui margini di sicurezza di un certo tipo di operazione, incombe sull'intermediario l'obbligo ex artt. 2 cost. e 1375 c.c. di informare il cliente dei rischi che in genere sono collegati a detta operazione, specificando ciò che è opportuno fare per prevenirli o minimizzarli (come, nella specie, chiedere e ottenere il bene emissione dell'assegno). È ragionevole ritenere che, qualora il ricorrente avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe tenuto un comportamento più accorto e prudente nei confronti del compratore.

Quanto, infine, alla circostanza che il ricorrente non abbia fornito elementi probatori sulla proprietà dell'orologio compravenduto, il Collegio rileva che questa eccezione è stata formulata per la prima volta dall'intermediario nelle controrepliche e, in tale sede, secondo

le Disposizioni ABF (Sezione VI, par. 1), “resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell’atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni”. In ragione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio accerta che può essere riconosciuta una responsabilità, in concreto, dell’intermediario resistente, sebbene in parte mitigata da quella del ricorrente per aver, con leggerezza, intrattenuto rapporti con un soggetto a lui sconosciuto e consegnato a questi il bene oggetto della compravendita senza alcuna cautela, necessaria anche in ragione dell’entità del valore della compravendita (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 9692/2023; Collegio di Bari, decisione n. 4078/2025). Pertanto, il Collegio ritiene meritevole di parziale accoglimento la domanda del ricorrente di risarcimento del danno, che stima equo liquidare in un importo pari a € 7.000,00. Non meritevole di accoglimento è, infine, la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in quanto non documentate dalla ricorrente.

P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 7.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI